



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASELLI e GIORDANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2008

Soppressione della tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto

ONOREVOLI SENATORI. - Il succedersi di ripetuti interventi normativi in materia di imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative ha determinato, nel corso degli anni, una frammentazione del quadro normativo di riferimento del tutto in contrasto con le esigenze di flessibilità che invece dovrebbero pervadere il sistema tributario.

Anche se nel passato si è cercato di semplificare il quadro normativo, è ora il caso di colmare una notevole dimenticanza in tema di tassa di concessione governativa per l'utilizzo del passaporto da parte dei cittadini italiani che risiedono all'estero.

L'articolo 55, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede che: «La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea».

Pertanto la grande parte dei cittadini italiani residenti all'estero continuano a pagare la tassa annuale di euro 40,29 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in caso di utilizzo del passaporto.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, nonché della citata tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1996, sono esclusi, per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:

1) coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

2) gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;

3) i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

4) gli indigenti».

Come detto il legislatore è già intervenuto parzialmente con l'articolo 55 della legge n. 342 del 2000, in quanto il pagamento della tassa annuale di concessione governativa non corrisponde ad una particolare attività dell'amministrazione.

I cittadini italiani residenti all'estero, dopo avere ottenuto la piena dignità politica con il diritto di eleggere, nell'ambito della circoscrizione estero, sei senatori e dodici deputati, devono poter vedere riconosciuta anche la piena capacità di circolazione, liberi dal pagamento di una tassa annuale che non ha ragione d'essere, a cui non corrisponde una particolare attività dell'amministrazione e che, al contrario, appesantisce la macchina burocratica consolare.

Con il presente disegno di legge si vuole dare piena attuazione al diritto di libera circolazione di tutti i cittadini, anche se residenti all'estero, e si prevede all'articolo 1, la soppressione della tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto; l'articolo 2 reca la copertura finanziaria, pari a 60 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è soppressa.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

